

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 33 del 26 settembre 2018

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

- preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
- rilevato che:
 - ◆ ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di Volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 266/1991;
 - ◆ la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 27.05.1994 prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato operanti ai vari livelli territoriali di strutturarsi in coordinamenti composti da associazioni iscritte al registro regionale o comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 266/91 per le organizzazioni iscritte;
- dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 prevede che le organizzazioni di volontariato devono:
 - ◆ essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
 - ◆ composte da sole persone fisiche,
 - ◆ avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
 - ◆ essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale ...;
 - ◆ svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
- dato atto che la citata deliberazione stabilisce altresì che:
 - ◆ al Registro in argomento possono essere iscritti organismi di coordinamento e collegamento, qualunque sia la denominazione assunta, purché raggruppino almeno quattro aderenti e siano composti da organizzazioni di volontariato iscritte al registro (la maggioranza) e "iscrivibili" (ovvero in possesso dei requisiti per l'iscrivibilità al registro ma non iscritti),
 - ◆ la valutazione dell'iscrivibilità dei soggetti aderenti ad organismi di secondo livello non iscritti, spetta all'ufficio regionale competente, mediante analisi del singolo atto costitutivo e statuto;
 - ◆ la non ammissione al Registro di organismi di secondo livello misti, cioè composti da basi associative di diversa natura (volontariato, promozione sociale, cooperative, imprese sociali...);
- ricordato che in caso di preponderanza dell'attività di promozione sociale rispetto a quella di solidarietà le associazioni che non optano per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, istituito con LR 27/2001, non saranno confermate al Registro del volontariato;
- preso atto che:
 - ◆ in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto il Codice del Terzo Settore,
 - ◆ il Codice ha inteso conferire al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplificare e armonizzare le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit,
 - ◆ sono state individuate le tipologie possibili per gli enti del terzo settore che devono avere carattere privato, essere senza scopo di lucro, perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgere, in via esclusiva o prevalente, una o più attività di interesse generale elencate all'art. 5 del Codice medesimo ed essere iscritti in una delle sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore;

- ◆ fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nel Registro delle organizzazioni di volontariato (art. 101);
- dato atto inoltre che le organizzazioni di volontariato devono:
 - ◆ essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 1),
 - ◆ entro un anno dal verificarsi della condizione, integrare il numero degli associati nel caso diventi inferiore al numero minimo previsto o chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del terzo settore, pena la cancellazione dal Registro medesimo (art. 32 comma 1 bis),
 - ◆ contenere nella denominazione sociale la specifica di riferimento ovvero "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "Odv" (art. 32 comma 3);
 - ◆ avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
- dato atto altresì che:
 - ◆ con lettera direttoriale del 29.12.2017 la Direzione generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, in merito all'applicazione del Codice del Terzo settore, alcune indicazioni sulle questioni di diritto transitorio;
 - ◆ con la citata nota, la Direzione generale del Terzo settore, considera immediatamente applicabili le norme afferenti al numero minimo di soggetti e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato (art. 32);
 - ◆ tali requisiti devono essere presenti nelle organizzazioni che si sono costituite dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
- rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 32, le organizzazioni di volontariato di secondo livello possono associare altri enti del Terzo settore purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti;
- ricordato che, in materia di risorse umane, il Codice conferma quanto già previsto dall'art. 3 comma 4 della L. 266/1991 ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (art. 33 comma 1);
- preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- dato atto che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale s'intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro istituito dalla normativa di settore;
- ricordato che le disposizioni del titolo X del Codice del terzo settore, afferente al regime fiscale degli enti del terzo settore, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104, si applicano agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro medesimo;
- dato atto pertanto che:
 - le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
 - i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato (art. 8 comma 4 L. 266/1991);
 - le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
 - ai sensi del D. Lgs. 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" le organizzazioni di volontariato hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l'obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione delle attività istituzionali;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
 - ◆ l'iscrizione o la reiscrizione di n. 16 organizzazioni, individuate nell'**Allegato A**;
 - ◆ la conferma dell'iscrizione di n. 176 associazioni, già iscritte, di cui all'**Allegato B**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
 - ◆ la non ammissione per mancanza dei requisiti di n. 4 Organizzazioni, individuate nell'**Allegato C**, ove, a fianco di ognuna, è esplicitata la motivazione;
- preso atto che, unitamente all'istanza di rinnovo dell'iscrizione, le Associazioni denominate "Federazione Triveneto cuore per il progresso della cardiologia" - C.F. 93022430271, iscritta al Registro con il codice VE0513 e il "Gruppo sportivo non vedenti di Vicenza" - C.F.95025610247, iscritta al Registro con il codice VI0373, hanno comunicato, rispettivamente, il trasferimento della sede legale nella Provincia di Treviso e l'affiliazione al Coordinamento provinciale Anteas di Vicenza (**Allegato B**);

- ritenuto pertanto di assegnare:
- alla "Federazione Triveneto cuore per il progresso della cardiologia", con sede legale a Treviso, Via Pinelli 24, il nuovo codice di classificazione TV0630;
- al "Gruppo sportivo non vedenti di Vicenza", con sede legale c/o Circostrizione n. 7 Via Vaccari 107, Vicenza, il nuovo codice di classificazione VI0454/016 (che risulta essere il codice di iscrizione del Coordinamento provinciale Anteas di Vicenza, seguito da un numero progressivo);
- richiamato l'art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere all'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi "sociale" , "Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale", "Volontariato") dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
- preso atto che:
 - ◆ con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
 - ◆ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
 - ◆ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
- visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
- vista la Legge-quadro sul Volontariato dell'11.08.1991 n. 266;
- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
- vista la Deliberazione di Giunta n. 4314/2009;
- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione o la reiscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 16 Organizzazioni, di cui all'**Allegato A**, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
2. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 176 associazioni, già iscritte, evidenziate nell'**Allegato B**, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
3. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 4 Associazioni di volontariato poiché prive dei necessari requisiti, meglio specificati nell'**Allegato C**;
4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena